# Delib.G.R. 17 marzo 2010, n. 8/11497 (1).

Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale «Alloggio protetto per anziani».

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 29 marzo 2010, n. 13.

### La Giunta regionale

Vista la *legge 8 novembre 2000, n. 328*: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

#### Richiamate:

- la *Delib.C.R. n. IV/871 del 23 dicembre 1987* «Piano regionale socio-assistenziale per il triennio 1988-1990 e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe»;
- il Piano Socio Sanitario 2007-2009, approvato con Delib.C.R. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006;
- la *L.R. n. 3 del 12 marzo 2008* «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario» ed in particolare gli artt. 4, 14 e 15;
- la *Delib.G.R. n. 8/7437 del 13 giugno 2008* «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'*art. 4, comma 2 della L.R. n. 3/2008*;

Valutati i risultati della ricerca regionale «Mappatura dei servizi socio-assistenziali rivolti a contrastare la povertà estrema e le nuove forme di povertà nonché le condizioni di fragilità in particolare degli anziani», realizzata da IRER e conclusasi nel 2008, che ha censito le caratteristiche di 24 strutture d'offerta sociale a carattere residenziale sorte sperimentalmente nel territorio lombardo e rivolte a persone anziane, fragili ma ancora con un buon grado di autonomia, per le quali non è pertinente l'accesso al sistema di offerta socio sanitario;

Considerato che la ricerca ha messo in evidenza l'esistenza di due tipologie, l'alloggio protetto e la comunità alloggio e che:

- le comunità alloggio si configurano prevalentemente quali strutture che offrono agli anziani assistenza sociale ma anche sanitaria e che gli ospiti possono presentare condizioni di non autosufficienza temporanea ma anche definitiva;
- gli alloggi protetti, più diffusi sul territorio rispetto alle comunità alloggio, offrono una risposta ad un bisogno abitativo di anziani con limitate fragilità che desiderano mantenere l'autonomia abitativa in un contesto in grado di dare loro supporto nelle incombenze quotidiane (igiene personale, pasti,

sicurezza, ecc) ed opportunità per continuare a condurre, una vita relazionale e sociale soddisfacente;

Dato atto che la normativa regionale vigente prevede, tra l'offerta a carattere residenziale rivolta alle persone anziane, esclusivamente unità d'offerta socio sanitarie rivolte ad anziani non autosufficienti;

Considerato altresì che la ricerca ha complessivamente evidenziato il bisogno di una tipologia d'offerta sociale che garantisca una risposta di carattere residenziale agli anziani con fragilità limitate, di rimanere nel proprio ambiente di vita, usufruendo di protezione abitativa e sociale e di un contesto rassicurativo:

Ritenuto di rinviare la messa a regime delle comunità alloggio dopo una ulteriore fase di sperimentazione per ottenere nuovi elementi di approfondimento che consentano al programmatore regionale di meglio valutarne le caratteristiche al fine di un eventuale loro inserimento nella rete d'offerta sociale e/o sociosanitaria;

Ritenuto invece di integrare, da subito, la rete d'offerta sociale per persone anziane attraverso l'identificazione della nuova tipologia di unità di offerta sociale denominata «Alloggio protetto per anziani» inserendola a pieno titolo nel sistema regionale e offrendo una risposta omogenea che consenta alle persone anziane socialmente fragili, di rimanere nel proprio contesto di vita e di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale;

Dato atto che la definizione della nuova unità di offerta sociale denominata «Alloggio protetto per anziani», nonché i requisiti minimi di esercizio sono analiticamente descritti nell'«allegato A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### Dato atto che:

- gli enti gestori degli «Alloggi protetti per anziani» dovranno presentare, ai sensi della *L.R. n.* 3/2008, comunicazione preventiva di esercizio al Comune di ubicazione della struttura;
- le ASL procederanno alla vigilanza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2008;

Consultati i Tavoli istituzionali, istituiti ai sensi della *L.R. n. 3/2008*, nella seduta del 27 ottobre 2009, i cui verbali sono agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Rilevato che il parere della Commissione Consiliare competente non è stato reso entro il termine di 30 giorni dalla data di assegnazione della richiesta (avvenuta, nel caso di specie, in data 4 febbraio 2010), ai sensi dell'*art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2001* e, pertanto, la Giunta regionale procede, ai sensi del successivo comma 26, indipendentemente all'acquisizione del parere stesso;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare i requisiti minimi di esercizio della unità di offerta sociale «Alloggio protetto per anziani», così come descritti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale de presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.
Allegato A

Requisiti per l'esercizio dell'unità d'offerta sociale «alloggio protetto per anziani»

## **Definizione**

L'Unità d'offerta sociale denominata «Alloggio protetto per anziani» è una struttura costituita da più unità abitative indipendenti, date in locazione ad anziani con fragilità sociali che scelgono l'alloggio come proprio domicilio. È caratterizzata dalla presenza di un gestore pubblico o privato che ne assume la responsabilità e la conduzione.

Si configura non solo come sostegno sussidiario alle persone anziane e alle loro famiglie ma anche quale supporto alla rete territoriale dei servizi sociali (SAD/ segretariato sociale ecc.).

### **Finalità**

La finalità dell'Unità d'offerta sociale è offrire una soluzione abitativa, per consentire alle persone anziane, con lievi difficoltà di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in ambiente controllato e protetto prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale.

### Obiettivi

- Garantire una domiciliarità che rispetti il bisogno di privacy, il mantenimento dell'autonomia abitativa e il mantenimento dell'identità personale e libertà di autogestione anche associata.
- Migliorare la qualità della vita dell'anziano sollecitando le azioni quotidiane di gestione del sè al fine di limitarne la dipendenza.
  - Prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo rapporti e relazioni interpersonali.
  - Prevenire ricoveri impropri.
  - Dare sollievo alle famiglie.

### **Destinatari**

Persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente controllato e protetto.

Possono essere accolti, prioritariamente, soggetti che presentino almeno una delle seguenti problematiche:

- reti familiari rarefatte e residuali:
- un'abitazione non adeguata (es. barriere architettoniche, sfratto);
- diminuzione dell'autonomia nelle sole funzioni di tipo strumentale (es. gestione acquisti e/o finanziaria, uso del telefono, utilizzo di farmaci...);
  - patologie gestibili al domicilio;
  - condizioni di solitudine.

È esclusa l'accoglienza di persone anziane sole non autosufficienti necessitanti di assistenza socio sanitaria continua che trovano la loro migliore collocazione nella rete di Unità d'offerta socio sanitarie.

### Prestazioni

L'alloggio protetto si caratterizza per la presenza, oltre alle abitazioni, di spazi comuni e per l'offerta di servizi/prestazioni sociali resi occasionalmente o continuativamente dal gestore. I

residenti/domiciliati nell'alloggio ricevono su richiesta e con le medesime modalità in vigore per la generalità dei cittadini, tutte le prestazioni sociali e socio sanitarie garantite dai Comuni e dalle ASL ai cittadini presso il proprio domicilio.

Resta ferma la possibilità per la persona anziana residente/domiciliata nell'alloggio di scegliere la forma di assistenza personale più consona alle proprie esigenze (es. assunzione di badante).

## Requisiti organizzativi generali

*Rapporti con l'utenza:* Carta dei Servizi in cui siano illustrati: le tipologie di alloggio, gli interventi offerti, disponibilità di prestazioni offerte da volontari, le modalità di accesso, servizi/prestazioni erogati, l'ammontare del canone di affitto/retta, del costo delle eventuali prestazioni aggiuntive in relazione a quelle erogate secondo il progetto individualizzato e la tipologia di alloggio.

### Requisiti strutturali, organizzativi e funzionali

La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per la civile abitazione nonché alle norme sulla sicurezza ed inoltre:

- essere priva di barriere architettoniche anche negli alloggi, bagni compresi che devono essere dotati di box doccia per disabili;
  - disporre di un bagno assistito anche in condivisione con altre unità d'offerta contigue;
- disporre di ambienti Comuni per soggiorno/socializzazione/lavanderia ecc. anche in condivisione con altre unità d'offerta contigue;
  - possedere dispositivo per chiamate d'emergenza da ogni alloggio;
  - essere situata nell'abitato urbano e collegata con mezzi pubblici;
- essere preferibilmente in connessione con struttura/e residenziale/diurna socio sanitaria o sociale per anziani;
  - essere collegata con la rete territoriale dei servizi sociali.

Articolazione alloggi Personale degli Mono o bilocali con zona cottura, arredati, o con arredi a cura del locatario

e dotati di bagno accessibile

Presenza/reperibilità di un operatore sociale, su tutte le 24 ore e per 365 giorni anno. Altro personale secondo gli interventi previsti dalla carta dei servizi.

Organizzazione

La possibilità di offrire risposte adeguate ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie in tale tipologia d'offerta è legata alla effettiva costruzione di una rete di supporto di cui fanno parte i diversi attori locali che si occupano di servizi per gli anziani (Servizi Sociali, RSA, CDI, ASL,...).

Ciò consente sia di ottimizzare le risorse per la gestione dell'alloggio (attraverso la messa in Comune di alcuni servizi quali pasti, lavanderia, attività ricreative, ecc.) sia di rispondere in modo tempestivo alle nuove esigenze degli anziani ospiti (l'eventuale – e non raro – passaggio dell'anziano da una condizione di parziale autosufficienza ad una di non autosufficienza e viceversa) e di indirizzare gli anziani verso la struttura più vicina ai loro bisogni così come alle diverse possibilità di utilizzo di servizi domiciliari sociali o socio sanitari. L'organizzazione deve pertanto essere improntata ad una gestione sinergica con le risorse pubbliche e private presenti nel territorio e garantire gli interventi dichiarati nella carta dei servizi.